



Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10

Allegato 1

Disciplinare attuativo strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante (art. 33 della L.R. 10/2023)

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente disciplinare stabilisce, in attuazione dell'articolo 33, della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 "Disciplina del sistema turistico regionale", le caratteristiche tecniche, le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive, i criteri per la loro classificazione sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e delle attrezzature presenti.
2. Le disposizioni di cui al presente disciplinare si applicano, altresì, alle attività di campeggio mobile, gestite in forma non imprenditoriale da parte di associazioni ed enti senza scopo di lucro ovvero di enti del terzo settore con qualifica di associazioni di promozione sociale, non rivolte al pubblico, ma in via esclusiva ai propri soci per finalità sociali, educative, ricreative, culturali o sportive e senza offerta di servizi di ospitalità turistica né di servizi pertinenziali e complementari al pubblico.

Art. 2. (Gestione dell'attività)

1. Il titolare o gestore della struttura turistico-ricettiva è responsabile anche dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, ancorché gestiti da soggetti terzi secondo le modalità previste in materia contrattuale dalle disposizioni del codice civile, ad eccezione di quelle derivanti dall'esercizio di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande da parte del gestore affidatario, ai sensi della normativa vigente in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande).
2. È consentita, altresì, la gestione di campeggi e villaggi turistici direttamente da parte di enti locali, ovvero con affidamento ai soggetti terzi mediante appositi contratti o convenzioni.

Art. 3. (Periodi di apertura e limiti di permanenza)

1. I campeggi, i villaggi turistici e i marina resort possono essere ad apertura annuale o stagionale.
2. L'apertura stagionale non può essere inferiore a novanta giorni e superiore a sei mesi. Oltre al normale periodo di apertura stagionale, il gestore può effettuare tre aperture straordinarie in un anno, della durata massima di quindici giorni ciascuna.



3. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi. È ammessa una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
4. Se il titolare, gestore dell'esercizio, decide di cessare l'attività, per qualsiasi causa, ne dà immediata comunicazione all'autorità comunale competente.
5. L'attività di campeggio temporaneo è consentita per le finalità di cui all'articolo 40 della L.R. n. 10/2023, per un massimo trenta giorni nell'arco dell'anno solare.
6. La permanenza nelle strutture ricettive dedicate al turismo itinerante è consentita:
 - a) nelle aree di sosta, per un massimo di 48 ore consecutive; fermo restando le deroghe stabilite per le aree sosta istituite dai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 24 del 5 agosto 2020;
 - b) nelle aree "camper service", per il tempo necessario alla fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di smaltimento delle acque reflue nell'impianto igienicosanitario.

Art. 4

(Destinazione urbanistica e criteri di localizzazione)

1. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 37, della L.R. n. 10/2023, le strutture ricettive organizzate in campeggi e villaggi turistici sono consentite esclusivamente in aree individuate dallo strumento urbanistico con destinazione d'uso turistico-ricettiva.
2. Le aree destinate ai campeggi temporanei, di cui all'articolo 40, della L.R. n. 10/2023, utilizzate per attività di carattere temporaneo, occasionale o ciclico, sono consentiti in spazi aperti, pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie comunali; in relazione alla frequenza degli eventi e della natura delle attività svolte, tali aree possono essere classificate nello strumento urbanistico comunale come aree del territorio destinate a tali specifiche funzioni.
3. Le aree destinate al turismo itinerante, di cui all'articolo 38 della L.R. 10/2023, osservano i seguenti criteri urbanistici:
 - a) le aree di sosta attrezzate hanno destinazione turistico ricettiva con un limite alle volumetrie realizzabili strettamente necessarie all'erogazione dei servizi definiti dall'allegato A;
 - b) le aree "camper service" se insediate presso i campeggi e i villaggi turistici, hanno la destinazione turistico-ricettiva della struttura di riferimento.
4. La modifica delle strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi" e "villaggi turistici", in aree soggette a vincolo paesaggistico, è soggetta alle disposizioni normative e pianificatorie di settore, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti.

Art. 5.

(Servizi aggiuntivi)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto possono offrire alla propria clientela, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente disciplinare, servizi aggiuntivi tra quelli indicati nell'allegato B del presente regolamento, anche ai fini dell'ottenimento delle categorie di vertice con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva.
2. La struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali da affezione al seguito della clientela con idonea pubblicità, a condizione che siano rispettate le prescrizioni comunali vigenti. Gli animali in



ogni caso, sono custoditi e tenuti a guinzaglio dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno adottato dalla struttura.

3. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, anche nella forma di spacci interni, si applica la disciplina vigente per l'esercizio di attività commerciali.

4. Qualora i servizi aggiuntivi siano aperti al pubblico, l'accesso è opportunamente segnalato ed indicato nella planimetria della struttura ricettiva.

5. Durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva, è consentito destinare una superficie non superiore al trenta per cento di quella complessiva per il rimessaggio dei mezzi ricreazionali e delle eventuali strutture accessorie di proprietà dei clienti non alloggiati.

Art. 6.

(Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)

1. L'offerta del servizio di preparazione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione e vendita di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità e dai regolamenti comunali.

3. In caso di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto all'interno dei complessi ricettivi all'aperto, si applica la disciplina vigente in materia di attività commerciali.

Art. 7.

(Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive all'aperto è assegnato sulla base degli standard qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente disciplinare, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari o gestori della relativa struttura.

2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche classi simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:

a) per le strutture ricettive all'aperto denominate "campeggi", la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 5 stelle;

b) per le strutture ricettive all'aperto denominate "villaggi turistici", la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 5 stelle;

c) per i campeggi e villaggi turistici che aggiungono la denominazione "glamping", la classificazione si articola in un numero variabile da 3 a 5 stelle;

d) per le aree destinate al turismo itinerante denominate "aree sosta", "camper service" e "punti



sosta”, non è prevista alcuna classificazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A, sezioni IV e V, del presente disciplinare;

e) per i marina resort la classificazione si articola da 1 a 4 vele.

3. La procedura di classificazione prevede un'autocertificazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività ricettiva all'aperto.

Art. 8.

(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione delle tipologie ricettive di cui all'art. 33 della L.R. n. 10/2023 è riservato esclusivamente a titolari o gestori di strutture ricettive all'aperto e ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere chiara rispetto alla tipologia dell'attività esercitata.

2. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva all'aperto:

a) indica espressamente la tipologia di appartenenza e un nome di fantasia;

b) può utilizzare, in alternativa, la dizione di “centro vacanze” o “glamping” quando le strutture di presentano i rispettivi requisiti previsti nell'allegato A del presente disciplinare;

c) non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive all'aperto, ovvero di altre tipologie ricettive, dello stesso comune o dei comuni confinanti.

3. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura ricettiva di qualsiasi tipologia che l'ha adottata successivamente.

Art. 9.

(Segni distintivi)

1. I complessi ricettivi all'aperto denominati “campeggi”, “villaggi turistici” e “marina resort” sono tenuti ad esporre il segno distintivo della classe assegnata reso ben visibile.

2. Le aree e gli spazi aperti destinati al turismo itinerante, si identificano utilizzando il logo, secondo il modello grafico che sarà definito, senza attribuzione di categorie o classi.

3. La tipologia di appartenenza e il livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web dell'azienda.

4. All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile al pubblico:

a) la copia dell'autorizzazione ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP.

b) una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati secondo il modello approvato.

Art. 10.

(Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione di “posto tappa”)

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa”, soddisfano le seguenti condizioni:



- a) sono ubicate nelle località costituenti tappa di un itinerario o comunque lungo il tracciato percorribile nel raggio di 2 km rispetto al tracciato del Cammino;
- b) sono parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di "posto tappa" o di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione Abruzzo ai sensi della normativa regionale vigente e si impegnano ad apporre il timbro sulla credenziale del camminatore;
- c) riservano nell'ambito della propria disponibilità ricettiva un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche attraverso la rete di cui alla lettera b), ospitalità per non più di due notti ai camminatori/escursionisti;
- d) si avvalgono di personale addetto al ricevimento, portineria-informazioni che parla e comprende a livello scolastico almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e detiene una conoscenza adeguata degli aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e, per quanto possibile, alle condizioni di percorribilità, nonché nozioni per un intervento di primo soccorso.

2. Le strutture alberghiere di cui al comma 1 garantiscono agli escursionisti/camminatori:

- a) un trattamento minimo di ristoro anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione dei pasti;
- b) un servizio, anche non assistito, di prima colazione;
- c) un deposito sicuro per scarpe e bagagli
- d) un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario;
- e) un servizio di lavaggio ed asciugatura degli indumenti, anche in autonomia;
- d) materiale informativo in varie lingue relativo all'itinerario in generale e alle attrattive della località;
- f) un servizio di trasporto bagagli anche in convenzione con terzi;
- g) servizio d'informazione su treni e mezzi pubblici locali;
- h) messa a disposizione degli ospiti di un 'Libro degli ospiti';
- i) eventuale servizio navetta ad inizio/fine tappa.

2. Le strutture che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" sono tenute ad esporre il segno distintivo in un luogo ben visibile all'ingresso dell'esercizio.

Art. 11 (Accessibilità)

1. Per le strutture di nuova realizzazione o in caso di ristrutturazione straordinaria, per tutti i livelli di classifica, è obbligatorio un idoneo accesso a livello stradale o facilitato, la presenza di un ascensore a norma handicap qualora gli alloggi attrezzati per i portatori di handicap non siano al pianterreno. Il numero degli alloggi e dei bagni attrezzati deve essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Per tutti i livelli di classifica, inoltre, è previsto il trasporto dei bagagli in camera.

2. Per le strutture di nuova realizzazione o in caso di ristrutturazione straordinaria deve essere rispettato il requisito della visitabilità per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi



di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta” – Art.2 DM236/89.

Art.12

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente disciplinare si applica l'art. 119 della L.R. n. 10/2023.
2. L'aggiornamento degli allegati del presente disciplinare, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art.13

(Entrata in vigore)

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, fatte salve le istanze già presentate.

ALLEGATO A “REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI”

ALLEGATO B “STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE”



ALLEGATO A)

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

CAPO I

Caratteristiche e dotazioni comuni

Art. 1.

(Terreno e recinzione)

1. L'area di pertinenza della struttura deve essere delimitata, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore, aventi incidenza sull'attività urbanistico- edilizia, con recinzioni, accessi e varchi chiudibili o con demarcazioni o ostacoli non facilmente superabili. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere la recinzione deve, comunque, presentare idonee schermature naturali o artificiali. Possono essere non recintate le parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fatto salvo l'obbligo di predisporre idonee misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
2. Il terreno deve essere sistemato ed attrezzato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque meteoriche senza pregiudizio dell'assetto idrogeologico.

Art. 2

(Accessi e parcheggio)

1. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli anche con rimorchio. Gli accessi devono essere di dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'agevole passaggio dei veicoli inclusi quelli di soccorso e di pronto intervento. Per le strutture con il solo accesso pedonale deve essere assicurata la viabilità necessaria per l'espletamento dei servizi di soccorso e pronto intervento.
2. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata con materiale arido in modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche e l'agevole circolazione dei veicoli anche con rimorchio, senza sollevamento di polvere. In caso di strade non asfaltate o lastricate sono garantite, laddove possibile, misure idonee di depolverizzazione, anche mediante utilizzo di materiale ecocompatibile per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e interamente riciclabili.
3. La viabilità interna e di accesso alla struttura ricettiva è soggetta a costante sorveglianza.
4. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, laddove possibile, anche coperti.



ALLEGATO A)

Art. 3. (Servizi igienico-sanitari)

1. I locali in muratura o prefabbricati in cui sono collocati i servizi igienico-sanitari sono illuminati ed areati naturalmente con aperture o finestre; in carenza di idonea aereo-illuminazione, sono installati dispositivi meccanici di aspirazione per i necessari ricambi d'aria e garantiscono il riscaldamento durante l'apertura invernale.
2. I locali in cui sono installati apparecchi igienici, quali gabinetti, lavabi, docce e similari, garantiscono un rivestimento delle relative pareti sino a metri 2 di altezza con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
3. I gruppi dei servizi sanitari sono distribuiti ad una distanza massima non superiore a metri 200, ridotta a metri 150 in caso di campeggi situati ad oltre metri 1000 di altitudine, dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati.
4. I Servizi igienico-sanitari removibili sono, inoltre, consentiti, laddove possibile, in adiacenza alle singole piazzole nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica vigente.
5. I servizi igienico-sanitari possono essere dotati di attrezzature e spazi funzionali al loro utilizzo da parte di bambini, anche accompagnati da persone adulte.
6. I lavabi devono essere preferibilmente a bacino singolo; ciascun lavabo è dotato di specchio, mensola d'appoggio e presa elettrica.
7. Le docce sono installate in locali di dimensioni minime di metri 1x1,20 e presentano le seguenti dotazioni e caratteristiche:
 - a) sul pavimento delle docce possono essere sistemate apposite griglie o pedane in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile tali da evitare possibili contatti con ristagni d'acqua;
 - b) le docce all'aperto possono coesistere con gli altri servizi ovvero situate in installazioni separate vicino ai lidi o spiagge, se esistenti.
8. I lavelli per stoviglie sono posizionati in una zona dedicata posta all'esterno dei locali con i servizi igienici e garantiscono, in prossimità, la presenza di contenitori per i rifiuti prodotti.
9. I lavatoi per la biancheria non devono essere posizionati all'interno del locale che ospita i servizi igienici ed è opportuna l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Art. 4. (Approvvigionamento idrico)

1. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona al giorno.
2. Il complesso ricettivo garantisce la dotazione di fontanelle con acqua potabile idoneamente distribuite nell'area.
3. Il giudizio di idoneità dell'acqua all'uso potabile, a prescindere dalla sua origine, se diversa da



ALLEGATO A)

acquedotto pubblico, è rilasciata dall'ASL territorialmente competente. Il titolare o gestore della struttura ricettiva predispone una procedura di autocontrollo e gestione del rischio della qualità dell'acqua. La descrizione e la gestione di eventuali attrezzature di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo serbatoi di riserva, di cui la struttura si dota se l'approvvigionamento idrico non risulta adeguato, devono essere contenute in tale procedura.

Art. 5.

(Smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi)

1. Le acque reflue devono essere raccolte da una rete di collettamento che le porti alla destinazione finale.
2. In caso di destinazione in pubblica fognatura, è garantito il rispetto delle eventuali prescrizioni di carattere quantitativo e/o qualitativo da parte del gestore del servizio di fognatura e di depurazione che autorizza il conferimento.
3. Se la destinazione dello scarico è un corpo d'acqua superficiale o, eccezionalmente, il suolo, i reflui dovranno essere sottoposti a trattamento di depurazione secondo le prescrizioni dettate dal provvedimento autorizzativo.
4. Gli impianti di depurazione, eventualmente adottati, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere conformi al tipo semplice, in modo da richiedere una minima manutenzione;
 - b) essere dotati di una rapida ed efficace messa in esercizio, anche in considerazione di un funzionamento limitato ad alcuni mesi dell'anno;
 - c) essere privi di esalazioni di odori molesti, nonché non essere fonte di ricettacolo o di moltiplicazione di insetti.
5. Gli scarichi dei mezzi ricreazionali, in caso di assenza di pozzetti di scarico collegati alla rete di collettamento, sono conferiti in appositi recipienti stagni che, in tal caso, devono essere previsti nel numero minimo di uno ogni 150 unità o frazione di presenze autorizzate.
6. In caso di scarichi vuotati negli appositi recipienti di cui al comma 5, gli stessi assumono la natura di rifiuti liquidi ed il loro accumulo e smaltimento è soggetto alla disciplina vigente in materia di rifiuti.

Art. 6.

(Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti)

1. I rifiuti prodotti nel complesso ricettivo, se rispondenti, per quantità e qualità, ai criteri definiti dal regolamento del comune territorialmente competente, rientrano tra i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
2. Le modalità di attivazione del servizio di raccolta rifiuti, nonché i tempi e le frequenze di raccolta, il tipo, il numero e il dimensionamento dei contenitori, rapportati al numero di piazzole e al numero massimo di utenti, sono da concordare con l'ente territorialmente competente per la gestione dei rifiuti



ALLEGATO A)

urbani.

3. Le strutture di raccolta eventualmente posizionate all'interno del complesso ricettivo, realizzate in modo tale da evitare dispersione di percolato nel terreno, garantiscono la raccolta differenziata almeno delle frazioni previste nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani del relativo comune.

4. Per facilitare il servizio, il titolare o gestore può allestire idonee aree di raccolta all'interno del complesso ove posizionare le strutture di raccolta messe a disposizione per il servizio; tali aree sono facilmente accessibili e opportunamente allestite per evitare dispersioni nell'ambiente circostante.

5. Il titolare o gestore promuove il corretto uso delle strutture di raccolta attraverso la presenza di opportuna cartellonistica e materiale informativo.

6. Per quanto concerne i rifiuti che non rientrano, per quantità o per qualità, nell'assimilazione di cui al comma 1, il titolare o gestore provvede, attraverso apposita convenzione con il servizio pubblico ovvero mediante specifico accordo con una o più aziende del settore, per la gestione degli stessi.

Art. 7. (Illuminazione)

1. L'illuminazione notturna è garantita per le strade, varchi e percorsi di accesso e di viabilità interna principale, nonché per i servizi igienici e per le aree destinate a servizi generali ed è posizionata in maniera tale da concentrare la luce verso il basso.

2. È consentita l'installazione di impianti con luci di emergenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

3. Ove tecnicamente possibile, è necessario che l'impianto elettrico sia del tipo interrato; nel caso di impianto aereo, i fili non devono essere appoggiati alle piante ma realizzati con cavi isolati su apposita palificazione.

4. La realizzazione degli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole garantisce la sicurezza del servizio, nonché un posizionamento tale da evitare possibili attraversamenti sui percorsi stradali.

5. Gli impianti di cui al presente articolo assicurano la loro conformità alle norme tecniche europee in materia vigenti.

Art. 8. (Accessibilità, sicurezza e prevenzione incendi)

1. I complessi ricettivi all'aperto si adeguano alle prescrizioni tecniche riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al DM n. 236/1989 ed in particolare i locali adibiti all'accoglienza e al ricevimento, nonché i servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 3.

2. All'interno dell'area ricettiva devono essere realizzati opportuni accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche, anche mediante utilizzo di materiali ecocompatibili per la realizzazione di pavimentazioni secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente allegato.



ALLEGATO A)

3. Ai fini di garantire la sicurezza generale degli ospiti all'interno del complesso ricettivo, è richiesto il rispetto dei requisiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Art. 10.

(Planimetria, regolamento interno e segnaletica della struttura ricettiva)

1. Il complesso ricettivo si dota di una planimetria generale da esporre nonché di un regolamento interno, reso ben visibile al pubblico, contenente gli aspetti di carattere amministrativo e organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante.
2. È, inoltre, prevista la dotazione di un'adeguata segnaletica collocata in zone ed aree visibili onde agevolare l'orientamento, l'indicazione e la conoscibilità degli spazi interni e dei servizi comuni usufruibili dagli ospiti alloggiati.

Art. 11.

(Misure premianti)

1. Qualora la struttura sia dotata di attrezzature e forniture per aree giochi, nonché a supporto di aree finalizzate ad attività ludico-ricreative o a raccolta realizzate con materiale riciclabile ed ecocompatibile, la stessa può valorizzare i propri requisiti tra quelli aggiuntivi indicati nell'allegato B del presente regolamento ai fini della propria classificazione nelle categorie di vertice.

CAPO II

CARATTERISTICHE DELLE PIAZZOLE, DELLE UNITA' ABITATIVE E DEI MEZZI MOBILI DI PERNOTTAMENTO

Art. 12.

(Piazzole)

1. Le piazzole sono contrassegnate con numerazione progressiva e possono essere delimitate mediante segni riconoscibili, quali divisori, staccionate e similari.
2. Le piazzole sono attrezzabili con mezzi e allestimenti mobili di pernottamento ed è consentita l'assegnazione a più equipaggi, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva complessiva della



ALLEGATO A)

struttura.

3. Nei complessi ricettivi all'aperto è possibile installare, esclusivamente a cura del titolare o gestore, strutture sovrastanti alle piazzole volte al sostegno di teli e/o cannicci, nonché di assetto vegetazionale finalizzati all'esclusiva protezione del mezzo o allestimento mobile, oltre ai servizi igienico-sanitari di cui all'articolo 3, comma 4 del presente Allegato.

4. Le strutture sovrastanti di cui al comma 4 rispettano le seguenti caratteristiche:

- sono omogenee per tutte le piazzole, ovvero per le piazzole localizzate in aree omogenee;
- non sono ancorate al suolo in modo stabile;
- hanno un dimensionamento strutturale coerente con la funzione cui sono dedicate;
- assicurano un buon livello di qualità e stato di conservazione e manutenzione. E' fatto divieto di utilizzare tubi assemblati mediante giunti da ponteggio.

5. La superficie minima delle piazzole rispetta i parametri di riferimento previsti nell'allegato B) del disciplinare ai fini della relativa classificazione; movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, sono consentiti nel rispetto delle normative vigenti di settore. Tuttavia per variare la tipologia dell'offerta o nel caso in cui lo stallo per l'auto si trovi nelle apposite aree parcheggio le piazzole possono avere anche misure inferiori fino ad un massimo del 30% in meno.

6. Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva, fatta salva la percentuale di superficie massima stabilita dall'articolo 5, comma 5 del disciplinare, è consentito il rimessaggio, anche nella medesima piazzola, di allestimenti mobili di pernottamento di proprietà dei clienti, inclusi eventuali accessori e pertinenze. In tal caso, non è consentito il loro utilizzo da parte dei clienti.

Art.13.

(Caratteristiche e requisiti delle unità abitative fisse)

1. Le unità abitative fisse sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio del comune competente per territorio nel rispetto delle previsioni di cui agli strumenti urbanistico-edilizi comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché delle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico regionale.

2. Le unità di cui al comma 1, sono configurate come chalet, bungalow, casette e tipologie similari composte da uno o più locali costituite da manufatti collegati permanentemente al terreno e dotate di infrastrutture di urbanizzazione primaria.

3. Tali unità abitative garantiscono i seguenti requisiti:

- a) sono conformi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza in materia vigenti;
- b) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;
- c) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;
- d) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 8 persone;



ALLEGATO A)

- e) hanno un'altezza minima interna dei locali abitabili non inferiore a metri 2,70 riducibile a metri 2,40 per i vani accessori e di servizio, fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate, condonate e classificate;
 - f) nei comuni classificati montani, l'altezza minima dei locali abitabili non è inferiore a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti;
 - g) in caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, a condizione che ogni locale garantisca un'altezza media ponderale non inferiore ai limiti stabiliti dalle lettere e)
 - h) in caso di locali realizzati a seguito di interventi di recupero dei sottotetti, garantiscono le altezze medie e minime interne previste dalla normativa in materia vigente;
 - i) mantengono le altezze inferiori a quelle stabilite dal presente articolo se i locali sono già dichiarati abitabili e le caratteristiche dell'unità ricettiva non consentono il raggiungimento di tali altezze, ovvero quando l'edificio presenta condizioni e caratteristiche tipologiche configurabili nelle fattispecie derogatorie di cui ai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia edilizia;
 - l) sono dotate di un locale bagno con una superficie utile non inferiore a metri quadrati 3 ed allestito con lavandino, doccia, WC ed eventuale bidet;
 - m) sono dotate di angolo cottura, eventualmente collocabile anche nella veranda esterna;
 - n) forniscono erogazione di acqua calda, nonché il riscaldamento durante l'apertura invernale della struttura ricettiva.
4. È concesso destinare fino al 20% delle unità ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

Art.14.

(Caratteristiche e requisiti delle unità abitative mobili)

1. Le unità abitative mobili, qualificate come case mobili o maxi caravan, garantiscono i seguenti requisiti:
- a) conservano i meccanismi di trazione e rotazione in stato di efficienza;
 - b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno né tra la casa mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
 - c) gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento;

Art.15

(Caratteristiche e requisiti dei preingressi alle roulotte e ai veicoli ricreazionali di pernottamento)

1. Sono consentiti appositi preingressi alle roulotte e ai veicoli ricreazionali di pernottamento aventi caratteristiche di strutture rigide, in legno o altro materiale tessile o P.V.C. non rigido, o in altri materiali



ALLEGATO A)

- similari, ancorché coibentati, completi di porte e finestre ed annessi ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, con funzione di protezione e copertura al fine di evitare dispersione di calore in occasione di accesso ai predetti mezzi.
2. Le strutture di cui al comma 1 osservano le seguenti condizioni:
 - a) sono realizzati con materiali scomponibili e agevolmente trasportabili da mezzi idonei;
 - b) non hanno alcun collegamento permanente col terreno, né tra il mezzo o l'allestimento mobile e il terreno, fatta eccezione per le ruote e per i sostegni di appoggio;
 - c) sono semplicemente appoggiati al suolo e posizionati in corrispondenza dell'entrata del mezzo mobile la cui superficie coperta, non è superiore a metri quadrati 12 ed un'altezza non superiore a centimetri 25 rispetto a quella del mezzo mobile.
 3. I limiti di cui al comma 2 non si applicano alle tende o alle verande parasole in tela o altro materiale rimovibile ed occasionalmente utilizzato, nonché alle sovra-coperture installate con funzione di protezione dei mezzi mobili e dei relativi preingressi.
 4. I preingressi in materiale rigido devono conformarsi alla tipologia, ai materiali, alla sagoma e alle finiture stabilite dal titolare o gestore della struttura ricettiva.

Art.16

(Mezzi e allestimenti mobili per persone con disabilità)

1. Fermo restando l'applicazione dei principi generali riportati all'articolo 10, in caso di occupazione stanziale di piazzole da parte di persone con disabilità è consentito il mantenimento o l'installazione di allestimenti aventi superfici superiori e metrature diversificate in funzione delle specifiche esigenze dell'ospite.
2. La disabilità deve essere riferibile al cliente titolare del contratto di occupazione stanziale o ad un suo parente di grado non superiore al secondo o affini. Al termine del rapporto contrattuale tali allestimenti devono essere rimossi o adeguati in conformità a quanto disposto dalle presenti disposizioni di attuazione.
3. Nel caso in cui gli interventi previsti dal presente articolo richiedano atti di assenso comunque denominati, è fatto salvo il rispetto delle specifiche normative di settore.

Art.17

(Spazi e locali destinati al benessere psico-fisico)

1. Gli spazi e i locali destinati ai trattamenti mirati al benessere psico-fisico degli ospiti alloggiati all'interno delle strutture ricettive all'aperto sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano una adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria ai sensi delle norme in materia vigenti e sono dotati di spazi e servizi accessori quali bagni, spogliatoi e accessi che consentono l'ideale utilizzo dei locali da parte degli utenti della struttura. È garantito, inoltre, un



ALLEGATO A)

indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto delle murature, pilastri, tramezzi, porte e finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso deve avvenire in maniera atta a garantire un ingresso rapido nella struttura.

2. In particolare, i locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, sono in possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:

2.1 AREA FITNESS: area ove possono essere praticate in modo autogestito tecniche ginniche con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non è obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tal senso, in tutti i locali destinati all'area fitness, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine ed attrezzature, di farne uso abituale ed essere informato sulle eventuali controindicazioni. Nell'area fitness possono essere presenti le seguenti attrezzature ed i seguenti impianti: tapis roulant; cyclette; step; vogatore; ellittica; panca reclinata; bilanciere con manubri/pesi; macchine polifunzionali; spalliera;) tatami per stretching.

2.2 Le attività di fitness, ginniche e di benessere svolte occasionalmente, per il servizio di animazione e intrattenimento a favore degli ospiti alloggiati derogano agli adempimenti di cui al comma 2, punto 2.1.

2.3 AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona che si distingue in due zone principali:

2.4 ZONA UMIDA, ove possono essere previsti i seguenti impianti: piscina interna riscaldata; cascate, idromassaggi e giochi d'acqua; vasca idromassaggio pluriposto; percorso Kneipp; doccia scozzese; doccia emozionale; pozzo acqua fredda; bagno a vapore

2.5 ZONA SECCA, ove possono essere previste le seguenti attrezzature e impianti: grotta di sale; divano riscaldato; lettino riscaldato; chaise longue; sauna. Il buon funzionamento e il controllo dell'area e delle attrezzature sono garantiti da ripetuti controlli giornalieri da parte del personale della struttura ricettiva, finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attrezzature nonché dei lavoratori addetti.

2.6 AREA PER PRESTAZIONI E TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALISTICI: area ove vengono esercitate le prestazioni e i trattamenti estetici disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), nonché dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, n. 206) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista) ed eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli



ALLEGATO A)

inestetismi. Tale attività è svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico. Tali prestazioni sono effettuate in spazi specificatamente dedicati secondo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa in materia vigente ed in presenza di responsabile tecnico in possesso di abilitazione di estetista. Rientrano nelle attività del presente comma e prevedono la presenza e l'intervento dell'estetista, le "saune" e i "bagni di vapore" (cd. "bagni turchi") impiegati per finalità estetiche.

3. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bionaturali, se non estese ad attività mediche e di estetica, il titolare della struttura ricettiva può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere, ai sensi della legge 14 gennaio 2013,

4. n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile, che può coincidere con la figura del titolare, con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento.

5. Nel caso di sola messa a disposizione degli apparecchi denominati "sauna" e "bagno di vapore" (cd. "bagno turco"), senza intervento di operatore, con esclusiva finalità di benessere, il gestore della struttura, in qualità di responsabile, garantisce quanto previsto nella "Premessa alle schede tecnico-informative" di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206 e s.m.i. e nelle sezioni "Modalità di esercizio, di applicazione e cautele d'uso" e "Norme tecniche da applicare" della scheda tecnico-informativa riferita a tali apparecchiature.

6. Le attività e le prestazioni volte alle cure termali sono esercitate ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale).

Art.18 (Piscine)

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 le piscine delle aziende alberghiere sono classificate in categoria a/2 – piscine ad uso collettivo - e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.

2. Il responsabile della piscina è il titolare della struttura ricettiva, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

- la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
- l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca secondo i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
- la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri



ALLEGATO A)

di vasca per un periodo minimo di due anni;

- la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
 - il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
 - il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.
3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina al pubblico.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
5. La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture ricettive con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 ed altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, a condizione che:
- sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente;
 - sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l'assenza dell'assistente ai bagnanti, nonché l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.
6. Gli spogliatoi e i servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.
7. In caso di apertura anche al pubblico è garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per ospiti disabili.
8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, se dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche "ricreative" e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50 per cento.
9. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
- l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
 - la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
 - il divieto di fare tuffi;
 - l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
 - gli orari di accesso in piscina;
 - il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
 - il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
10. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
11. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
12. In caso di ubicazione della piscina all'aperto, l'ingresso alla stessa è consentito tramite apposito



ALLEGATO A)

cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.

14. All'ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi per l'immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.

16. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area piscina.

Art.19

(Altri impianti ludico-ricreativi e sportivi)

1. Gli ulteriori eventuali impianti destinati alle attività ludico-ricreative e sportive presenti nella struttura ricettiva rispettano i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti in materia.

Art.20

(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Con riferimento alle prescrizioni antilegionellosi, le strutture ricettive all'aperto tengono conto delle indicazioni contenute nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 e previste al paragrafo 3.2.



ALLEGATO A)

SEZIONE II

REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI E CARATTERISTICHE GENERALI PER LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE “CAMPING VILLAGE” E “GLAMPING”

Art. 21

(Caratteristiche dei complessi ricettivi per l'utilizzo della denominazione “camping village”, “glamping” e “camping and lodge”)

1. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione di:

- a) Centro Vacanze con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq e hanno al proprio interno strutture e allestimenti dedicati all'accoglienza e all'animazione tipica del villaggio turistico.
- b) “glamping”, se propongono, nell'insieme dell'offerta turistica, un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa agli ospiti alloggiati in unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, messi a disposizione unicamente dal titolare o gestore della struttura ricettiva e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - b1) presenza di almeno dieci per cento di unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, se si tratta di campeggio o villaggio turistico ove sono compresenti ulteriori soluzioni ricettive tipiche di tali strutture;
 - b2) presenza esclusiva di unità abitative o mezzi e allestimenti, fissi o mobili, se si tratta di struttura ricettiva dedicata al solo servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa;

SEZIONE III

CARATTERISTICHE FUNZIONALI, REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DEI CAMPEGGI TEMPORANEI o MOBILI

Art. 22

(Modalità di svolgimento delle attività e criteri di localizzazione)

1. Le aree all'aperto destinate al campeggio temporaneo o mobile sono aree finalizzate all'esercizio di attività ricreative, sportive, culturali, educative, sociali e similari organizzate dai soggetti di cui all'articolo 40, della L.R. n. 10/2023 volte per lo più ad accogliere turisti itineranti che si spostano



ALLEGATO A)

continuamente e per periodi di tempo limitati sul territorio regionale.

2. Le aree di cui al comma 1 sono assoggettate ai seguenti adempimenti amministrativi:

a) se si tratta di aree pubbliche, il loro utilizzo è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del comune, ovvero degli enti locali territorialmente competenti, da allegare alla modulistica predisposta dalla struttura regionale in materia di turismo;

b) se si tratta di aree private, il loro utilizzo è soggetto al preventivo consenso da parte del titolare o proprietario da allegare alla modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'autorità comunale rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

4. La documentazione utile all'utilizzo delle aree di cui al comma 2 è rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 25.

5. Ai fini dello svolgimento delle attività di campeggio temporaneo o mobile, il responsabile dell'attività o dell'evento, quale persona adulta designata dall'associazione organizzatrice, acquisita preventivamente la documentazione di cui al comma 2, è tenuto, in particolare, ai seguenti adempimenti:

a) richiedere al legittimo possessore o all'ente comunale territorialmente competente l'assenso per la disponibilità dell'area, fatta eccezione, per i terreni di proprietà dell'ente pubblico, se il campeggio è montato al tramonto e smontato all'alba del giorno successivo;

b) garantire che la zona prescelta per l'organizzazione dell'attività non sia coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;

c) assicurare il periodo di permanenza massimo richiesto per la specifica attività sull'area individuata;

d) provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;

e) provvedere al trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati e conferirli nei contenitori messi a disposizione dalla società gestrice del servizio pubblico di raccolta nel rispetto delle specifiche modalità individuate dall'Ente di governo per i rifiuti.

6. In relazione alla lettera e) del precedente comma, il responsabile dell'attività deve trasmettere al comune territorialmente competente, su apposita modulistica regionale, una relazione sulla gestione dei rifiuti con le seguenti indicazioni:

a) previsione dei rifiuti e relativa tipologia;

b) stima dei quantitativi dei rifiuti previsti;

c) azioni di promozione per la riduzione dei rifiuti previsti (es. abolizione dei materiali monouso, ecc.);

d) indicazione del nominativo della persona incaricata al controllo e alla supervisione del corretto conferimento dei rifiuti.



ALLEGATO A)

Art. 23

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei campeggi temporanei o mobili)

1. Le aree destinate all'esercizio di attività di campeggio temporaneo o mobile rispettano le seguenti condizioni tecniche ed igienico-sanitarie:
 - a) sono volte ad accogliere turisti itineranti in numero rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico sanitarie disponibili;
 - b) sono dotate di accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche, nonché servite da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso, fatto salvo il disposto di cui al comma 3;
 - c) possono prevedere l'utilizzo di strutture poggiate sul terreno, purché rimovibili in ogni momento;
 - d) sono dotate di sufficiente approvvigionamento di acqua potabile, e comunque di almeno litri 30 di acqua potabile per persona al giorno;
 - e) sono dotate di un numero sufficiente di wc chimici mobili, nella misura di almeno uno ogni venti partecipanti;
 - f) sono dotate di idonei dispositivi e materiali utili al fabbisogno eventuale di pronto soccorso;
 - g) sono dotate di aree o zone protette per l'accensione dei fuochi a fiamma libera;
 - h) sono dotate di installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa la cui manipolazione e confezionamento di alimenti sono di norma considerati analoghi all'autoconsumo familiare;
 - i) sono dotate di impianti mobili antincendio.
2. Le aree di cui al comma 1 garantiscono, inoltre:
 - a) idonea raccolta dei rifiuti prodotti mediante recipienti depositati fuori campo in zona non direttamente esposta a raggi solari da vuotarsi periodicamente ed impegno, in caso di mancanza del servizio di nettezza urbana, da parte dell'organizzazione per il trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato;
 - b) smaltimento dei liquami provenienti dai wc, tramite l'utilizzo di recipienti stagni conferiti al più vicino luogo di raccolta autorizzato.
3. Nelle aree montane isolate rispetto ai punti di conferimento e nelle aree non servite da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio, i liquami da wc sono quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno metri 1 collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile, e al di fuori da eventuali aree di tutela, disinfettata con materiali non inquinanti e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.



ALLEGATO A)

SEZIONE IV REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI ED IGIENICO-SANITARI DELLE AREE DESTINATE AL TURISMO ITINERANTE

CAPO I (CARATTERISTICHE COMUNI)

Art. 24.

(Regolamento interno, informazioni utili e divieti nelle aree destinate al turismo itinerante)

1. Le aree destinate al turismo itinerante si dotano:
 - a) di un apposito regolamento interno esposto e reso ben visibile nell'area in cui sono indicate le disposizioni di utilizzo nel rispetto dei luoghi e delle persone.
 - b) di toponomastica del comune ove è ubicata la struttura con le informazioni turistiche aggiornate, l'indicazione dei percorsi e degli orari dei servizi di trasporto pubblico;
 - c) di un cartello informativo riportante le modalità di segnalazione di eventuali guasti, richieste di intervento da parte di un addetto, nonché le indicazioni relative al servizio di pronto intervento, dei Vigili del fuoco, dei Vigili urbani e dell'Autorità di pubblica sicurezza.
 - d) di pannello informativo su cui riportare il costo giornaliero della sosta e permanenza con gli orari di entrata e di uscita, incluso il periodo di vigilanza dell'area;
 - e) di una polizza assicurativa per responsabilità civile su persone e cose;
 - f) di un Piano di evacuazione e antincendio .
2. Le aree devono, inoltre, esplicitare sulla cartellonistica informativa i seguenti divieti:
 - a) divieto di scarico di liquidi e solidi di qualsiasi genere al di fuori degli appositi siti predisposti;
 - b) divieto di accendere fuochi liberi al di fuori delle aree predisposte;
 - c) divieto di svolgere attività rumorose nelle ore di riposo;
 - d) divieto di introduzioni di animali se non al guinzaglio.
3. Le dotazioni di cui al presente articolo sono redatte in lingua italiana e almeno in un'altra lingua straniera.
4. La cartellonistica di cui al presente articolo, qualora posta in aree soggette alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale, è soggetta ai disposti degli articoli 49 e 153 del d.lgs. n. 42/2004.

Art. 25.

(Disposizioni relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi)

1. Le aree destinate al turismo itinerante assicurano la loro raggiungibilità mediante percorsi atti a consentire l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco e di soccorso e rispettano i requisiti tecnici vigenti in materia specifica.



ALLEGATO A)

2. L'allestimento delle piazzole all'interno delle aree garantisce un'agevole movimentazione di persone e mezzi, nonché la non propagazione di fenomeni d'incendio tra le unità insediate.

Art. 26.

(Accessi e servizi igienico-sanitari per persone con disabilità)

1. Le aree destinate al turismo itinerante assicurano gli spazi interni di accesso, le aree comuni, nonché quelle per l'utilizzo dei servizi igienico-sanitari nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

CAPO II

(AREE DI SOSTA)

Art. 27.

(Caratteristiche strutturali e dotazioni delle aree di sosta attrezzate)

1. Le aree di sosta, in conformità con quanto disciplinato dalla L.R. 24/2020, garantiscono una superficie dimensionata in relazione al minore impatto ambientale.
2. L'individuazione delle aree di sosta attrezzate contempla, laddove possibile, la vicinanza di mezzi di trasporto pubblico, se resi necessari come distanza dal centro abitato, nonché della vicinanza di aree sportive, esercizi commerciali, impianti di ristorazione, ricreativi e culturali, e officine di assistenza meccanica.
3. L'area è piantumata con siepi o alberature di altezza idonea alla dimensione dei mezzi autorizzati alla circolazione interna onde consentire la massima visibilità veicolare e presenta idonea recinzione con cordoli perimetrali atti ad impedire fuoriuscite di acque non pulite in aree circostanti; l'area si dota, inoltre, di adeguati sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti, nonché una sicura viabilità pedonale ed un agevole accesso alle aree comuni e ai servizi accessori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale.
4. L'alberatura interna garantisce una sufficiente ombreggiatura e riparo dal sole e dal calore; ulteriori spazi alberati, preferibilmente fuori delle piazzole, possono essere usufruiti con tavoli e panche tali da consentire il soggiorno al di fuori del proprio mezzo ricreazionale, ed essere dislocati in zone periferiche dell'area di sosta.
5. Le aree devono essere realizzate mediante pavimentazione impermeabilizzata con pendenze verso pozzetti autopulenti collegati al sistema fognario dell'area ed atto a smaltire le acque meteoriche e di lavaggio della superficie.



ALLEGATO A)

6. Le dimensioni delle piazzole di sosta sono definite ai sensi del comma 5, art. 12 del presente allegato A), e debitamente delimitate e ben differenziate dagli stradelli, devono essere tali da assicurare ampia libertà di manovra in modo da garantire necessarie condizioni di sicurezza, in particolar modo su fondi innevati o ghiacciati e in situazioni di emergenza.

7. In ogni piazzola è garantito un sistema di allacciamento alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

8. L'ingresso e l'uscita dall'area di sosta sono adeguatamente regolamentati mentre gli accessi possono essere custoditi, anche con sistemi tecnologici alternativi alla presenza di personale dedicato e dotati di apposita strumentazione atta al controllo dei passaggi.

9. All'interno dell'area di sosta è garantito un adeguato sistema di illuminazione notturna in prossimità dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali.

Art. 28.

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle aree di sosta attrezzate)

1. Le aree di sosta sono organizzate in piazzole e presentano i seguenti requisiti:

- a) fondo realizzato con una superficie il più possibile pianeggiante, al fine di facilitare e rendere sicura la stabilità dei mezzi ricreazionali mentre il fondo dei piazzali può essere anche permeabile, ma tale da evitare polverosità e fango;
- b) sistema di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente allegato;
- c) pozzetto di scarico autopulente per gli scarichi dei mezzi ricreazionali da realizzare secondo le caratteristiche disposte dall'articolo 378 del regolamento attuativo del Nuovo codice della strada;
- d) servizi igienici anche per disabili suddivisi per sesso accessibili soltanto con introduzione di moneta;
- e) numero adeguato di fontanelle per acqua potabile e per lavaggio superficie dell'area distinte da quelli di pulizia del pozzetto; al fine di evitare inutili sprechi idrici, è opportuna la presenza di rubinetterie di tipo a pressione atte all'interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua ad operazioni di carico concluse;
- f) ove possibile, prese di corrente con amperaggio minimo di Ampère 6;
- g) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dislocati in area apposita e appartata;
- h) cestini per piccoli rifiuti dislocati tra le piazzole e i parcheggi;
- i) parcometro di biglietti per la sosta;
- l) erogatore biglietti mezzi pubblici;



ALLEGATO A)

Art. 29

(Caratteristiche strutturali e dotazioni delle aree camper service)

1. Le aree camper service sono delimitate con idonea recinzione e garantiscono un locale predisposto ad ufficio per informazioni ed accettazione che può corrispondere alla reception in caso di camper service di pertinenza di campeggi e villaggi turistici.

Art. 30

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle aree camper service)

1. Le aree camper service garantiscono i seguenti requisiti:

- a) area delimitata per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- b) sistema di approvvigionamento idrico, elettrico, nonché di smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti liquidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente allegato.

2. Le aree di cui al comma 1 garantiscono, inoltre, un idoneo sistema di illuminazione, nonché un controllo costante delle stesse attraverso adeguati impianti di videosorveglianza ed organi di vigilanza che provvedono a effettuare controlli periodici sul rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento.

3. A discrezione del titolare o gestore, gli impianti di utilizzo a servizio degli ospiti itineranti possono avvalersi del funzionamento con sistema a gettoniera.

ALLEGATO B)

STANDARDS QUALITATIVI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE

Elementi di classificazione	Obbligatorietà				
	*	**	***	****	*****
Requisiti funzionali (RF) da applicare a tutti i campeggi e villaggi turistici					
RF 1 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE					
1.1. Informazioni relative a caratteristiche, servizi e dotazioni della struttura da fornirsi su materiale cartaceo oppure su dispositivi video o mediante cartelli collocati nelle aree comuni o nelle unità abitative fisse o mediante sistemi di comunicazione telematica. In particolare, sono fornite informazioni sulla posizione della struttura rispetto a luoghi e attrattive locali	X	X	X	X	X
1.2 Informazioni fornite in almeno due lingue tra quelle ufficiali U.E. relative alla voce 1.1			X	X	X
1.3 Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi	X	X	X	X	X
1.4 Pubblicazione on line in almeno due lingue tra quelle ufficiali U.E. delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi		X	X	X	X
1.5 Informazioni sul livello di accessibilità della struttura	X	X	X	X	X
1.6 Informazioni in lingua estera (almeno in due lingue tra quelle ufficiali U.E.) sul livello di accessibilità della struttura		X	X	X	X
1.7 Materiale informativo per garantire la corretta gestione dei rifiuti degli ospiti	X	X	X	X	X

RF 2 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI					
2.1 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 8/24 h		x			
2.2 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 10/24 h			x		
2.3 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 12/24 h				x	
2.4 Servizio di accoglienza e informazioni assicurato 16/24 h (da assicurarsi comunque nel rispetto delle fasce orarie dedicate al silenzio)					x
2.5 Servizio custodia valori in cassaforte della Struttura					x
2.6 Servizio di accompagnamento alle piazzole e alle unità abitative o, in alternativa, fornitura di apposita mappa indicante le stesse all'interno della struttura Ricettiva				x	x
2.7 Servizio di stampa file, fotocopie				x	x
RF 3 - SERVIZIO DI BAR					
3.1 Servizio di bar 8/24 h			x		
3.2 Servizio di bar 12/24 h				x	
3.3 Servizio di bar 16/24 h					x
RF 4 - SERVIZI ALLE UNITA' ABITATIVE (da assicurare comunque ad ogni cambio cliente)					
4.1 Servizio di pulizia delle unità abitative (a richiesta)				x	x
4.2 Servizio di cambio biancheria (a richiesta)				x	x

RF 5- SERVIZIO DI PULIZIA INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE, LOCALI E AREE COMUNI					
5.1 Servizio garantito almeno 1 volta al giorno		x			
5.2 Servizio garantito almeno 2 volte al giorno			x	x	x
RF 6 - RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI					
6.1 una volta al giorno		x	x		
6.2 due volte al giorno				x	x

RF 7 - SERVIZI CONNESSI AL PERSONALE						
7.1 Una lingua estera (tra quelle ufficiali U.E.) parlata a livello scolastico dal personale di ricevimento, informazioni		x	x			
7.2 Due lingue estere (tra quelle ufficiali U.E.) correntemente parlata dal personale di ricevimento, informazioni				x		
7.3 Tre lingue estere (tra quelle ufficiali U.E.) correntemente parlate dal personale di ricevimento, informazioni					x	x
7.4 Divise per il personale				x	x	x

RF 8 - SERVIZI GENERALI						
8.1 Servizio di assistenza per la manutenzione, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni nelle unità abitative		X	X	X	X	X
8.2 Pagamento con bancomat e carta di credito		X	X	X	X	X
8.3 Servizio di primo soccorso in locale attrezzato					X	X
8.4 Cassetta di primo soccorso		X	X	X	X	X
8.5 Disponibilità di servizio telefonico per gli ospiti		X	X	X	X	X
8.6 Servizio di sorveglianza notturna disponibile a chiamata per strutture fino a 400 ospiti effettivamente presenti		X	X	X	X	X
8.7 Servizio di sorveglianza notturna nel numero previsto dalle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi per strutture oltre 400 ospiti effettivamente presenti		X	X	X	X	X
Requisiti strutturali (RS) (da applicare a tutti i campeggi e villaggi turistici)						
DI NUOVA REALIZZAZIONE						
RS 1 - LOCALI E AREE COMUNI						
1.1 Locale ove sono presenti uno o più erogatori di bevande calde/fredde e snak		X				
1.2 Bar in locale appositamente attrezzato			X	X	X	X
1.3 Tavola calda/Ristorante/Self service					X	X
1.4 Market				X	X	X
1.5 Area attrezzata per gioco bambini		X	X	X	X	X
1.6 Connessione internet e disponibilità Wi-Fi, se tecnicamente realizzabile		X	X	X	X	X
1.7 Locale multifunzione ad uso commune		X	X	X	X	X
1.8 Locale dotato di macchine lavabiancheria				X	X	X
1.9 Locale stireria						X

N.B. Le voci 1.3 e 1.4 non sono obbligatorie se sono presenti pubblici esercizi ed esercizi commerciali nel raggio di Km. 2 dalla struttura						
RS 2 - INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE E RELATIVE DOTAZIONI						
Camerini wc						
2.1 n. 5 wc per i primi 100 ospiti		x	x	x	x	x
2.2 n. 1 wc ogni ulteriori 33 ospiti		x	x			
Camerini doccia						
2.7 n. 2 docce per i primi 100 ospiti		x	x	x	x	x
2.8 n. 1 doccia per ogni ulteriori 80 ospiti		x	x			
2.9 n. 1 doccia per ogni ulteriori 60 ospiti				x		
2.10 n. 1 doccia per ogni ulteriori 40 ospiti					x	
2.11 n. 1 doccia per ogni ulteriori 30 ospiti						x
Lavabi						
2.12 n. 1 lavabo ogni 20 ospiti		x	x	x	x	x
Lavelli						
2.13 n. 1 lavello ogni 50 ospiti		x	x			
2.14 n. 1 lavello ogni 45 ospiti				x		
2.15 n. 1 lavello ogni 40 ospiti					x	x
Lavatoi						
2.16 n. 1 lavatoio ogni 80 ospiti con un minimo di 2		x	x	x	x	x
Vuotatoi						
2.17 n. 1 ogni 200 ospiti		x	x	x	x	x
N. B. Se una parte o tutte le piazzole sono servite da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire corrispondenti installazioni ad uso comune va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni Riservate						
RS 3 - EROGAZIONE ACQUA POTABILE						
3.1 Disponibilità di acqua potabile in ragione di litri 20 per persona		x	x	x	x	x
3.2 Erogazione acqua calda assicurata nelle docce per almeno 8 ore giornaliere		x	x			
3.3 Erogazione acqua calda assicurata nelle docce 24/24 h				x	x	x
RS 4 - SISTEMAZIONE DI AREE, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE						

4.1 Area libera di uso comune, anche suddivisa in lotti, di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del campeggio		x	x			
4.2 Area alberata di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera superficie del campeggio			x	x	x	x
RS 5 - SUPERFICI, INDIVIDUAZIONE, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DELLE PIAZZOLE						
5.1 Superficie delle piazzole non inferiore a mq 40		x	x	x	x	x
5.2 Prese di corrente al servizio di almeno il 40% delle piazzole			x			
5.3 Prese di corrente al servizio di almeno il 60% delle piazzole				x		
5.4 Prese di corrente al servizio di tutte le piazzole					x	x
Requisiti strutturali (RS) (da applicare alle nuove strutture o in caso di						

interventi di ristrutturazione)						
RS 1 – SISTEMAZIONE E DOTAZIONI AREE E SERVIZI COMUNI						
1.1 Aree comuni attrezzate e accessibili alle persone con disabilità		x	x	x	x	x
1.2 Servizi igienico-sanitari accessibili alle persone con disabilità		x	x	x	x	x
Requisiti per la denominazione aggiuntiva (G) o alternativa (Glamping) RGL						
RGL 1 – SERVIZI COMUNI						
1.1 Servizio di ristorazione				x	x	x
1.2 American bar o lounge bar					x	x
RGL 2 – CARATTERISTICHE DELLE TENDE E UNITA' ABITATIVE						
2.1 Utilizzo di tipologie attente a non alterare l'ambiente circostante e improntate alla sostenibilità			x	x	x	x
				x		
2.2. Presenza di di bagno privato, aria condizionata, riscaldamento, angolo cottura				x	x	x

Requisiti servizi aggiuntivi (RSA) (Requisiti obbligatori fungibili per l'inserimento della struttura nelle categorie 4 e 5 stelle per le quali è necessario ottenere un punteggio minimo, rispettivamente, di punti 35 e 50) da applicare alle nuove strutture	Punteggio RSA					
RSA 1 – DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE* * (E' richiesto il possesso di almeno n.2 requisiti)						
1.1 Aree o sale attrezzate gioco bimbi - mini club	3					
1.2 Baby room/nursery room	3					
1.3 Animazione professionale per adulti e bambini	3					
1.4 Sala o area riservata per intrattenimenti e Spettacoli	5					
1.5 Biblioteca/videoteca	1					

1.6 Sala giochi	1					
1.7 Mini golf	1					
1.8 Parco acquatico	5					
1.9 Centro benessere – Beauty farm	5					
1.10 Palestra attrezzata	3					
1.11 Solarium	3					
1.12 Sauna	3					
1.13 Bagno turco	3					
1.14 Maxi schermo	1					
Totale punteggio	40					
RSA 2 – DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE* (E' richiesto il possesso di almeno n. 3 requisiti)						
2.1 Piscina	5					
2.2 Piscina con superficie non inferiore a m.q. 0,25 per unità di C.R.M.	4					
2.3 Piscina con superficie non inferiore a m.q. 0,40 per unità di C.R.M.	5					
2.4 Piscina bambini	5					
2.5 Tennis tavolo/ping pong	1					
2.6 Biliardo	1					
2.7 Campo attrezzato per pallacanestro/pallavolo	2					
2.8 Campo attrezzato per beach volley	1					
2.9 Campo da calcio	3					
2.10 Campo da calcetto	2					
2.11 Campo da tennis	2					
2.12 Campo bocce	2					

2.10 Campo attrezzato per pattinaggio	3					
2.11 Campo da golf	5					
2.12 Pista go-Kart	5					
2.13 Spazio per badminton (volano)	1					
2.14 Parete per arrampicata	2					
2.15 Percorso vita per ginnastica outdoor	3					
2.16 Noleggio biciclette/mountain bike	2					
2.17 Noleggio attrezzature sportive	2					
2.18 Noleggio barche	5					
2.19 Servizio per cicloturisti: - deposito custodito - area attrezzata per riparazioni e lavaggio	4					
Totale punteggio	65					
RSA 3 – ALTRE DOTAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE* (E' richiesto il possesso di almeno n. 2 requisiti)						

3.1 Darsena, boe o pontile per imbarcazioni	5					
3.2 Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea	5					
3.3 Area barbecue	1					
3.4 Area cani in libertà	2					
3.5 Presenza di punti raccolta rifiuti coperti	2					
3.6 Celle frigo a disposizione degli ospiti	2					
3.7 Area sistemata a giardino di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera superficie del Campeggio	4					
3.8 Allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle Piazzole	1					
3.9 Allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle Piazzole	2					
3.10 Allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5					
3.11 Allaccio alla rete idrica in almeno il 10% delle Piazzole	1					
3.12 Allaccio alla rete idrica in almeno il 50% delle Piazzole	3					
3.13 Allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole Piazzole	4					
3.14 Vendita di prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali	1					
3.15 Servizi di accompagnamento	1					
3.16 Servizio pet sitting	1					
Totale punteggio	40					

RSA 4 – SERVIZI E ACCORGIMENTI PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE* (E' richiesto il possesso di almeno n. 1 requisito)						
4.1 Raccolte differenziate aggiuntive rispetto a quelle di base concordate con il gestore (fino a 2 es, tappi di sughero, pile/batterie, oli ecc..)	4					
4.2 Abolizione dei prodotti monouso nel bar/tavola calda/self-service/ristoranti se presenti (in particolare dei prodotti in plastica)	5					
4.3 Utilizzo di prodotti riciclati per l'allestimento di alcune strutture (fino al 50% es. panchine, aree giochi, aree barbecue, contenitori per la raccolta rifiuti)	4					
4.4 Utilizzo di carta riciclata	2					
Totale punteggio	15					

Note alla griglia di classificazione

Sezione generale per i requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici

La presente griglia di classificazione rappresenta i requisiti standard minimi obbligatori per le strutture ricettive denominate campeggi e villaggi turistici.

Ai campeggi sono attribuibili i requisiti della griglia tali da far loro attribuire una classificazione che va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle mentre ai villaggi turistici si applicano i requisiti che fanno attribuire la relativa classificazione da un minimo di 2 ad un massimo di 5 stelle.

Sezione specifica per i requisiti per la denominazione “Glamping”

I campeggi e i villaggi turistici possono fregiarsi della denominazione “Glamping” come di seguito:

a) le strutture ricettive già denominate campeggi e villaggi turistici che presentano al loro interno, in modalità complementare alla propria offerta turistica, un numero minimo del dieci per cento di unità abitative, mezzi o allestimenti, fissi o mobili, secondo le caratteristiche specificatamente individuate all’articolo 23 dall’allegato A del presente disciplinare, aggiungono al proprio logo identificativo la lettera “G”;

b) le strutture ricettive esclusivamente destinate ad accogliere i propri ospiti nelle unità o allestimenti di cui alla lettera a), in numero indistinto, utilizzano la denominazione esclusiva “Glamping” in alternativa alla denominazione campeggio e villaggio turistico.

In ogni caso, alle strutture che si fregiano del logo identificativo di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano i requisiti della griglia di classificazione validi, in via generale per i campeggi e i villaggi turistici (RF e RS), nonché i requisiti speciali (RGL), entrambi i quali portano ad una classificazione da un minimo di 3 ad un massimo di 5 stelle, e i requisiti dei servizi aggiuntivi (RSA) validi per l’attribuzione delle categorie 4 e 5 stelle.

Sezione specifica per i requisiti dei servizi aggiuntivi (RSA)

I requisiti indicati nella sezione finale della griglia di classificazione concernenti i servizi aggiuntivi (RSA) forniscono una serie di elementi e standards che i campeggi e i villaggi turistici, anche in modalità glamping, possono offrire ai propri ospiti come valore aggiunto, a completamento dell’offerta turistica proposta dalla struttura stessa. Tali servizi sono stati raggruppati in diverse aree tematiche in base alla tipologia dei servizi erogabili in modo che sia più agevole identificarli e contestualizzarli in un’ottica di eventuale promozione del servizio da parte della struttura ricettiva.

Essi si rendono necessari per l’attribuzione della categoria 4 stelle per la quale sono richiesti un minimo di punteggio pari a 35 e per la categoria 5 stelle per la quale sono richiesti un minimo di punteggio pari a 50, e comunque nel rispetto del numero unitario minimo richiesto per singola sezione tematica.